

Circol@re nr. 05 del 7 febbraio 2019

18 FEBBRAIO 2019

PRIMA E-LIQUIDAZIONE IVA

(contribuenti mensili IVA)

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*È giunto il momento di confrontarsi con la prima e-liquidazione IVA. Nel caso dei **contribuenti a periodicità mensile**, infatti, **scade il 18 febbraio** (in quanto il 16 cade di sabato) il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019. Non una liquidazione qualunque, bensì la prima nella quale **la quasi totalità dei documenti da contabilizzare, attivi e passivi, sarà costituita da fatture elettroniche**. Soffermiamo dunque l'attenzione sui passaggi operativi, con un occhio di riguardo agli aspetti maggiormente delicati, che potrebbero originare **errori in sede di liquidazione dell'imposta**.*

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2019, **tutti i soggetti residenti o stabiliti** nel territorio nazionale **devono emettere fattura in esclusiva modalità elettronica**. A stabilirlo è stata la Manovra 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 909 "Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio".

L'intero sistema, come noto, mette al centro il ruolo del **Sistema di Interscambio**, in duplice veste:

- "giudice", all'atto della preliminare verifica della correttezza formale delle fatture,
- e "postino", nel secondo passaggio di recapito della fattura elettronica.

Ora, con l'approccio concreto alla prima liquidazione IVA che necessita di processare da un punto di vista contabile le fatture elettroniche, emerge in tutta la sua rilevanza un **terzo ruolo**, che potremmo definire di "**contenitore ufficiale**" delle e-fatture, di particolare rilevanza per quanto riguarda le fatture passive a causa delle importanti conseguenze sull'operatività contabile e diritto alla detrazione dell'imposta, come meglio vedremo nel seguito.

LA DATA DI RICEZIONE MEMORIZZATA DALLO SDI REGOLA LA CONTABILIZZAZIONE

Sin dal D.L. n. 50/2017 e successiva Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, il ruolo fondamentale della **data di avvenuta ricezione di una fattura passiva** è emerso in tutta la sua importanza, ma non è certo un mistero che, prima delle modifiche introdotte con il D.L. n. 50/2017, come successivamente riviste dal D.L. n. 119/2018 con riferimento alle fatture che non siano ricevute a "cavallo d'anno", nella realtà quotidiana a regolare la data di registrazione in contabilità di un documento analogico fosse **la data del documento stesso**.

Concretamente, nella **contabilizzazione delle fatture cartacee**, pressoché **nessuno si poneva il problema della data di effettivo ricevimento**; per esempio, sia che la fattura fosse pervenuta

effettivamente il 31 gennaio, oppure il 5 febbraio, se il documento era datato gennaio allora tale documento veniva comunque annotato sul registro IVA acquisti in gennaio.

Si badi bene, non si trattava di un comportamento ineccepibile nemmeno prima del D.L. n. 50/2017, ma il vero punto era che si trattava, nella quasi totalità dei casi, di **un comportamento la cui validità era impossibile da verificare**.

La **data di effettiva ricezione**, infatti, **quasi mai emergeva dai documenti cartacei**, tanto più quando a tenere la contabilità non era l'azienda direttamente, ma un consulente esterno cui i documenti vengono periodicamente consegnati tutti insieme.

Con la **fattura elettronica**, invece, **la data di ricezione** del documento da parte del destinatario **viene memorizzata e messa a disposizione dal sistema**.

Sia nel caso di recapito via PEC che tramite canale informatico identificato da Codice Destinatario, infatti, il **Sistema di Interscambio memorizza la data in cui la fattura è stata recapitata, e solo a partire da tale data è possibile contabilizzare la fattura**.

Occorre dunque considerare, nella registrazione contabile dei documenti, che laddove il sistema informatico utilizzato non restituisca questa informazione, è necessario reperirla nella Piattaforma **"Fatture e Corrispettivi"**, all'interno della quale, alla voce **"consultazioni"**, è possibile reperire l'intero **elenco delle fatture ricevute** in un determinato lasso di tempo, con evidenza della **data di effettivo recapito**.

L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA "FATTURE E CORRISPETTIVI" È INDISPENSABILE

L'accesso – diretto o tramite delega conferita ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dichiarativi – è, come si è detto, indispensabile.

Quanto sopra non solo per verificare quando effettivamente una **fattura passiva risulti essere stata recapitata** (e dunque **contabilizzabile**, indipendentemente dalla data del documento originario), ma anche per risolvere tutta una serie di problematiche che, soprattutto in questa fase iniziale di avvio del sistema, possono verificarsi.

Il primo problema può derivare dal **non essere partiti al 1° gennaio 2019** adeguatamente strutturati, oppure aver **intrapreso una strada e poi aver deciso in corsa di cambiarla**.

Non sono pochi, infatti, i contribuenti che in un primo momento hanno **scelto strade forse meno costose**, prima su tutte **la ricezione via PEC** e la produzione delle fatture con i **software gratuiti dell'Agenzia delle Entrate**, per poi cambiare idea, aderendo ad un qualche **canale informatico fornito dalle software house**.

In questi casi, è normale che le informazioni presenti sul canale siano assolutamente parziali, tenendo conto solo dei files XML transitati sulla piattaforma a partire dal momento dell'attivazione: ogni documentazione pregressa dovrà necessariamente essere fornita diversamente, o risalendo a quanto pervenuto via PEC o trasmesso tramite altri canali, oppure, più semplicemente, verificando l'elenco dei files presenti in **"Fatture e Corrispettivi"**.



È inoltre, l'accesso alla Piattaforma sarà indispensabile anche per verificare se si è incorsi nel caso di **"mancato recapito"**, ovvero fatture che il SDI non è riuscito a recapitare sul canale preferenziale pre registrato o indicato in fattura, **a causa di malfunzionamenti di diversa natura**. In questo caso, se guardiamo alle **fatture passive**, è indispensabile ricordare che quale **data di ricezione**, con tutte le conseguenze del caso, varrà quella di **presa visione in "Fatture e Corrispettivi"**. Anche in questo caso la data sarà memorizzata dall'Agenzia e **solo a partire da tale data il documento sarà contabilizzabile**.

FATTURE DI ACQUISTO: DATA DI RICEZIONE E ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

Avendo chiaro il flusso di ricezione delle fatture elettroniche, richiamiamo ora come può essere fatto valere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti:

- **fatture 2018, ricevute nel 2018 ma non contabilizzate in tale anno:** annotazione entro il 30 aprile 2019 in sezionale specifico o altra tecnica contabile; l'IVA dovrà essere esposta nel Modello IVA 2019 riferimento 2018 e non concorrere alla liquidazione di periodo di avvenuta annotazione nel 2019;
- **fatture 2018, ricevute nel 2019:** la contabilizzazione può avvenire a partire dalla data di avvenuta ricezione nel 2019 e l'imposta viene portata in detrazione nel mese/trimestre di avvenuta registrazione;
- **fatture 2019:** la contabilizzazione può avvenire a partire dalla data di avvenuta ricezione. Nell'effettuare la liquidazione IVA (post modifiche operate alla norma dal D.L. n. 119/2018) l'imposta afferente il mese precedente, poiché si tratta di operazione avente esigibilità in tale mese, può essere considerata nella liquidazione IVA di tale mese, **purché la fattura sia stata ricevuta e contabilizzata entro il 15 del mese successivo.**

Esempio

Operazione relativa a servizi, onorata in data 30.01.2019.

Il fornitore emette fattura con data **30.01.2019**, e l'e-fattura viene **recapitata al destinatario** (contribuente a **liquidazione IVA mensile**) dal Sistema di Interscambio in **5.02.2019**.

Il destinatario contabilizza la fattura a partire dal 5.02.2019.

Se procede con l'**annotazione entro il 15.02.2019**, può considerare l'**IVA a credito in detrazione** (volendo, non obbligatoriamente) nella **liquidazione IVA di gennaio**, poiché l'operazione si riferisce a tale mese ed è rispettato l'ulteriore requisito di ricezione e contabilizzazione entro il 15 del mese successivo.

Operazione relativa a servizi, onorata in data 30.01.2019.

Il fornitore emette fattura con data **30.01.2019**, ma trattandosi di contribuente a **liquidazione IVA trimestrale** trasmette il documento al Sistema di Interscambio "con comodo", entro il termine della propria liquidazione IVA. La fattura elettronica viene per ipotesi **recapitata** dal Sistema di Interscambio al destinatario finale (che è un contribuente a liquidazione IVA mensile) in data **20.02.2019**.

In questo caso **il destinatario potrà contabilizzare la fattura a partire dal 20.02.2019.**

Posto che il riferimento del giorno 15 del mese successivo a quello di avvenuta esigibilità (ovvero il 15 febbraio rispetto al mese di gennaio) è inutilmente decorso senza che la e-fattura sia stata ricevuta, il destinatario non potrà fare altro che **destrarre l'IVA** nel mese di avvenuta contabilizzazione, ovvero **febbraio**, per quanto si tratti di operazione riferibile a gennaio.



Il secondo esempio costituisce una interessante occasione per valutare l'impatto in termini di detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Immaginiamo, infatti, gli effetti in termini finanziari se il fornitore "trimestrale" attendesse, come la norma gli consente, ancora più tempo per la trasmissione della fattura elettronica. Il committente, a liquidazione IVA mensile, potrebbe trovarsi ad aver saldato il servizio nel mese di gennaio e dover attendere, per la detrazione dell'imposta, mesi.

È di tutta evidenza che questi tempi allargati, se da un lato concedono respiro agli operatori, facilmente si tradurranno in **una conflittualità tra le parti, con conseguenze negative per i pagamenti.**

FATTURE EMESSE: POSSIBILI INCONVENIENTI

Diversamente da quanto accade per l'aspetto passivo, per il quale l'elencazione e la cronologia dei documenti ricevuti dal contribuente è certificato dal Sistema di Interscambio, sul fronte attivo bisogna stare molto **attenti a non omettere la contabilizzazione di qualche documento**.

Ricordiamo primariamente che **ogni documento emesso e trasmesso al SDI** viene da questi **verificato** sotto l'aspetto della correttezza formale, ed è possibile che lo stesso venga **scartato** (entro 5 giorni dalla data di emissione).

In caso di scarto, occorre procedere ad una nuova emissione della fattura, nuovamente entro cinque giorni dalla data di avvenuto scarto (*giorni effettivi, non lavorativi*), e nuovamente attendere fino ad un massimo di cinque giorni per verificare se il nuovo tentativo ha trovato accoglimento.

Tutto questo, unito alla **moratoria delle sanzioni** di cui al D.L. n. 119/2018 **che consente di trasmettere le fatture entro il termine della propria liquidazione IVA, senza sanzioni**, può far accadere che i documenti attivi presenti nel "cassetto" del Sistema di Interscambio (Fatture e Corrispettivi) risultino non completi alla data di liquidazione dell'IVA, poiché qualche fattura si trova ancora nel limbo del responso del sistema.



*Il maggior termine concesso per la trasmissione delle fatture emesse, così come l'aspetto sanzionatorio che vede le sanzioni ridotte del'80% in caso di trasmissione entro il termine della liquidazione IVA successiva, non va minimamente ad intaccare l'esigibilità dell'imposta, che **dovrà essere sempre versata secondo i termini ordinari**.*

Esempio

Un contribuente a liquidazione IVA mensile, architetto, incassa onorario professionale in data 31 gennaio 2019.

In tale data, quindi, trattandosi di professionista, si verifica il presupposto di esigibilità dell'imposta. Avvalendosi della moratoria delle sanzioni, l'architetto **emette parcella** (datata **31 gennaio 2019**) e la **trasmette al Sistema di Interscambio** in data **18 febbraio 2019** (in quanto il 16 cade di sabato).

Il consulente fiscale dell'architetto, provvisto di delega di accesso alla consultazione delle fatture dell'architetto, in data **18 febbraio 2019** (in quanto il 16 cade di sabato) **preleva il flusso XML delle fatture emesse** dall'architetto, ai fini della predisposizione della liquidazione IVA.

In questo caso, se l'architetto omette di informare il proprio consulente fiscale dell'esistenza della parcella datata 31 gennaio 2019 che risulta **ancora in attesa di lavorazione dal parte del SDI**, essendo stata inviata al sistema in tale data, è altamente probabile che il fiscalista non abbia modo di rendersene conto, omettendo di considerare tale parcella nel novero delle operazioni attive di tale mese e quindi **sbagliando il conteggio della liquidazione IVA** di tale periodo.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

